

Attuazione e applicazione del Regolamento REACH: sfide e prospettive

Aspetti critici e rimedi

Avv. Giovanni Indirli
Senior attorney

+32 2 5515961
gindirli@mayerbrown.com

21 Maggio 2010

REACH: soggetti interessati

- REACH ha introdotto obblighi per tutti gli attori della catena di approvvigionamento UE
- Gli obblighi variano a seconda dello status dei materiali acquistati/prodotti e/o trasferiti (sostanza, preparato o articolo) e del ruolo dell'attore
 - Fabbricanti e importatori di sostanze, in quantotali o in preparati;
 - Utilizzatori di sostanze o preparati;
 - Distributori di sostanze o preparati;
 - Importatori, produttori, utilizzatori professionali e distributori di articoli

Fattori di criticità

- Assicurare la conformità e' tutt'altro che agevole e i rischi di non conformità sono sempre presenti a tutti i livelli
- Fattori di criticità:
 - Complessità della regolamentazione e necessità di continuo monitoraggio e adattamenti (per tutti gli attori)
 - Ruolo chiave degli attori a monte/Vulnerabilità degli attori a valle
 - Conformità a valle dipende da conformità a monte e/o da corretta e tempestiva trasmissione di informazioni rilevanti
 - Per le violazioni più gravi (registrazione, autorizzazione, restrizioni) c'è in più un divieto di utilizzo e commercializzazione dei materiali forniti

Ispezioni e controlli

- Ogni attore puo' essere soggetto a ispezioni e essere chiamato a rispondere di situazioni di non-conformita' o violazioni
- Ispezioni:
 - Le aziende devono essere preparate a rendere conto di come hanno individuato i propri obblighi e del loro adempimento
 - Eventuali carenze possono dar luogo a contestazioni e indurre le autorità ad approfondire i controlli
 - NB: ispezioni possono essere programmate o avviate a seguito di esposto di aziende concorrenti o su richiesta dell'ECHA.

Riscontrata non conformità

- Non-conformità/violazioni
 - Possono emergere in occasione di ispezioni o essere portate all'attenzione delle autorità da ECHA, altri Stati Membri o soggetti terzi (NGO)
 - Le autorità dovranno accertare le responsabilità e determinare il tipo e l'ammontare della sanzione

Difese

- In caso di non-conformità contestata, l'azienda dovrà dimostrare (i) che la violazione non sussiste o (ii) che è esente da colpa:
 - (i) la complessità della normativa può indurre in errore le autorità
 - (ii) è possibile nei casi in cui la violazione è conseguenza di una violazione a monte della catena di approvvigionamento UE
 - (i) Le chance di successo dipendono dalle misure che l'azienda ha preso per limitare i rischi (clausole contrattuali, richiesta di prove di adempimento degli obblighi, ecc.);
 - (ii) In taluni casi, violazioni a monte non valgono a escludere la colpa (es: l'azienda avrebbe potuto accorgersi che le informazioni trasmesse erano insufficienti o errate)

La posizione degli importatori

- L'identificazione degli obblighi e' normalmente basata su informazioni trasmesse dai fornitori non-UE
- I fornitori non-UE non hanno obblighi e, in caso di riscontrata non-conformita, e' l'importatore a rispondere in prima persona e le sue responsabilita' sono valutate con maggior rigore
- L'importatore deve dimostrare di aver preso le misure idonee per evitare i rischi di violazione dovuti a omissione o incorretta trasmissione delle informazioni rilevanti
- Il problema e' che REACH non precisa uno standard di "due diligence" che permetta di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di riscontrata non-conformita'

Rischi di procedimenti sanzionatori in altri Stati Membri

- Situazioni di riscontrata non-conformità dell'attore a valle dovuta a violazioni del fornitore in un altro Stato Membro:
 - L'autorità informa le autorità dello Stato Membro del fornitore, che procederà agli accertamenti del caso ;
 - Può tuttavia decidere di procedere nei confronti del fornitore nell'altro Stato membro o imporre condizioni per la fornitura?

Violazioni piu' gravi: ulteriori conseguenze

- Violazioni degli obblighi di registrazione, autorizzazione o il mancato rispetto di restrizioni comportano ulteriori conseguenze
 - REACH vieta l'utilizzazione e la commercializzazione di sostanze fabbricate e/o commercializzate in violazione degli obblighi di registrazione/autorizzazione o di restrizioni;
 - Il divieto si applica anche agli attori a valle della catena di approvvigionamento
 - Le autorità potrebbero procedere al sequestro delle sostanze e dei materiali/prodotti che le contengono presso tutti gli attori a valle della catena di approvvigionamento, anche se il divieto non e' sanzionato

Attuazione in Italia

- DLGSL 133/2009 prevede sanzioni amministrative, tranne in caso di violazioni delle disposizioni in materia di restrizioni e autorizzazione
- Registrazione
 - e' sanzionata solo la violazione dell'obbligo di registrazione (chi e' tenuto alla registrazione) – sanzione accessoria sequestro e confisca del prodotto della violazione
 - C'e' il rischio di sequestro e confisca di sostanze vendute agli attori a valle?

Attuazione in Italia

- Autorizzazione

- Le violazioni sanzionabili sono quelle commesse da F/I/Utilizzatori a valle
- C'è il rischio di sequestro e confisca di materiali prodotti con sostanze per il cui utilizzo non è stata ottenuta preventiva autorizzazione?

- Restrizioni

- Le violazioni sanzionabili sono quelle commesse da F/I/Utilizzatori a valle
- C'è il rischio di sequestro e confisca di materiali non conformi presso gli attori a valle?

Conclusioni e raccomandazioni

- L'individuazione degli obblighi REACH dipende:
 - Corretta e tempestiva trasmissione di informazioni rilevanti lungo la catena di approvvigionamento
 - Corretto adempimento degli obblighi di registrazione autorizzazione a monte della catena di approvvigionamento e la conformita' dei materiali acquistati alle restrizioni
- Rischi di non conformita' e contestazioni non possono essere esclusi
- Mitigare i rischi e' possibile:
 - Clausole contrattuali, conferme di adempimento degli obblighi;
 - Previsione dell'obbligo di risarcimento danni dovuti a non conformita' al REACH